





Deliberazione di Giunta regionale n. 530 del 11 maggio 2012 Pubblicata sul BURL n. 21 del 23 maggio 2012

Regolamento (CE)n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle misure 1.2.2 - 1.2.3 - 1.2.5 - 2-2-6 - 2-2-7.

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n.65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- i regolamenti di modifica e integrazione dei sopra citati regolamenti;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007;
- la decisione della Commissione europea C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010 con la quale sono state approvate alcune modifiche del PSR;
- la comunicazione della Commissione Europe n EMxa 0(2012)280919 con la quale vengono accettate alcune modifiche al Programma regionale di Sviluppo Rurale;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);
- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in particolare l'art. 19 (riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni);
- l'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 12 aprile 2011 n. 7 "Disciplina del riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione";

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 372/2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 446/2010 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 1.2.2. 1.2.3, 1.2.5, 2.1.6, 3.1.1;

 n. 1038/2010 adottata in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009" n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Considerato che, ai sensi della I.r. 7/2011, sopra citata, la Regione Liguria ha assunto, dopo la soppressione degli Enti delegati, tutte le competenze amministrative in materia di agricoltura, economia montana e foreste e che, di conseguenza, le domande di aiuto e di pagamento sulle diverse misure di investimento devono essere presentate unicamente alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale;

Viste in particolare le seguenti misure del PSR:

- 1.2.2 Migliore valorizzazione economica delle foreste;
- 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- 1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura:
- 2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- 2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale:

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulle misure in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alle misure 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.2.6 e 2.2.7 nonché il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono quelli descritti nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 358 del 4 aprile 2008, con la quale sono state avviate le procedure di presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 1.2.2, valide fino al 31/12/2008;
- n. 1031 del 24 luglio 2009, con la quale sono state avviate le procedure di presentazione delle domande di aiuto a valere, tra l'altro, sulle misure 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.2.6 e 2.2.7, valide fino al 31/12/2010;

Atteso che, al termine dell'applicazione delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento avviate con le sopra richiamate deliberazioni, risultano ancora disponibili risorse finanziarie allocate sulle misure in questione o derivanti dalle specifiche attribuzioni per il perseguimento delle cosiddette "nuove sfide", e che pertanto è possibile ed opportuno avviare nuovamente le procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per le citate misure:

Dato atto che l'accesso alle misure di aiuto PSR di cui al presente provvedimento è attuato con la modalità "a sportello", come previsto dall'art. 4 – lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42:

Considerato che:

- il PSR, paragrafo 5.3.4 (asse 4) stabilisce che, per esigenze di demarcazione tra l'asse 4 e gli altri assi del PSR, non è possibile finanziare il medesimo tipo di intervento, sullo stesso territorio, tramite due strumenti finanziari diversi;

- al riguardo, potrebbero essere in un futuro disponibili bandi emanati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) per i territori di competenza e per le medesime tipologie di intervento di cui al presente atto;
- di conseguenza, l'adesione alle misure di aiuto ai sensi del presente atto deve essere necessariamente limitata, nella sua applicazione, ai territori e/o ai periodi in cui non operano analoghi bandi a valere sulle misure medesime emanati dai GAL selezionati ai sensi dell'asse 4 del PSR;

Considerato che, per garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed è altresì necessario attivare le procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale:

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato 1: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste";
- allegato 2: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali";
- allegato 3: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura":
- allegato 4: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 2.2.6 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi";
- allegato 5: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 2.2.7 "Investimenti non produttivi nel settore forestale";

Dato atto che nei predetti documenti allegati sono contenute tutte le indicazioni utili per l'attuazione delle misure in questione, ivi comprese eventuali limitazioni alle azioni attivabili ed il riferimento alla fonte di finanziamento delle stesse, con specifica ripartizione tra risorse ordinarie e risorse dedicate al perseguimento delle cosiddette "nuove sfide";

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle seguenti misure del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013:
 - 1.2.2 Migliore valorizzazione economica delle foreste:
 - 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
 - 1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
 - 2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
 - 2.2.7 Investimenti non produttivi nel settore forestale;
- 2) di stabilire che le domande possono essere presentate alla Regione Liguria Settore Ispettorato Agrario Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
- 3) di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, con le modalità e la forma precisata nei seguenti documenti, allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - allegato 1: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste":

- allegato 2: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali";
- allegato 3: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura";
- allegato 4: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 2.2.6 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi";
- allegato 5: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 2.2.7 "Investimenti non produttivi nel settore forestale";
- 4) di dare atto altresì che, per garantire il rispetto dei criteri di demarcazione tra asse 4 e altri assi, come previsto dal programma regionale di sviluppo rurale, le domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto sono valide solo nei territori o nei periodi in cui non operano bandi a valere sulle misure medesime emanati dai GAL selezionati ai sensi dell'asse 4 del PSR o laddove il GAL non attivi analoghi interventi;
- 5) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- 6) di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "1.2.2 – Migliore valorizzazione economica delle foreste" prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR).

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- migliorare e ampliare il valore economico delle foreste, anche tramite la diversificazione delle produzioni;
- incentivare la gestione forestale attiva, valorizzando le diverse filiere che ne derivano, ivi comprese quelle dei prodotti non legnosi e la valorizzazione energetica degli assortimenti di minor pregio;
- migliorare il dinamismo del settore, l'innovazione tecnologica e la crescita delle dimensioni di impresa, favorendo la gestione associata e l'accorpamento delle proprietà;
- stimolare il ricorso alla pianificazione e l'adesione a forme di certificazione della gestione.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria, prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e **fino al 31** ottobre 2012.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 31 ottobre 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La misura si applica nel territorio della Regione Liguria, alle superfici definite "bosco" ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della l.r. n. 4/1999). È applicabile per boschi di proprietà di privati o di Comuni, anche associati. Non è applicabile nelle foreste di proprietà regionale o di enti pubblici diversi dai Comuni.

Per proprietà forestali, singole o associate, superiori a 100 ettari gli interventi devono essere previsti in specifici Piani forestali di terzo livello, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la misura 1.2.2 e ammontano a 4.916.991,00 Euro. Eventuali risorse aggiuntive, derivanti dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR a favore della misura 1.2.2, incrementeranno le risorse del presente atto.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura le seguenti tre tipologie di beneficiario:

- 1) Soggetti privati o comuni, anche associati, proprietari delle aree forestali. Nel caso il beneficiario sia una azienda agricola sono considerabili ai fini della misura anche le superfici aziendali di cui al relativo fascicolo condotte con altro titolo di possesso diverso dalla proprietà, purché tale titolo sia debitamente registrato. Per attivare l'azione 3) i beneficiari devono possedere almeno 50 ettari.
- 2) Imprese di utilizzazione forestale legate da contratti di gestione; sotto tale dicitura rientrano le fattispecie nelle quali è presente un collegamento tra l'operatività dell'impresa boschiva ed un determinato territorio forestale. Tale collegamento è verificabile in presenza di:
 - forme consortili tra proprietari e imprese;
 - adesione a specifici progetti per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo, approvati.
- 3) Imprese private o soggetti pubblici che gestiscono proprietà private o comunali. In tal caso le proprietà gestite devono essere oggetto di pianificazione forestale ed il conferimento della gestione deve essere comprovato da idonee forme convenzionali vincolanti tra le parti, di durata adeguata alla gestione stessa ed una validità comunque mantenuta per almeno 5 anni dalla concessione del contributo. La gestione deve riferirsi all'intero ambito pianificato.

Le imprese citate ai punti b) e c) devono essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA e dotate di numero di partita IVA.

Azioni di intervento

La misura si articola in tre azioni, dettagliate nel seguito e corredate dalle indicazioni necessarie per un inquadramento applicativo.

Al fine di cogliere il miglior collegamento tra le attività previste e le ricadute a livello territoriale, socio-economico e ambientale <u>si specifica che solo l'azione 1) è attivabile singolarmente</u>. Le istanze relative alle azioni 2) e 3) sono pertanto ammissibili solo se attivate congiuntamente con almeno un'altra azione di misura. Tale condizione viene verificata anche a consuntivo; fatta salva l'azione 1), quindi, la mancata attuazione di almeno 2 delle azioni previste determina la non ammissibilità delle spese sostenute, salvi i casi di forza maggiore.

- 1) Realizzazione di interventi straordinari di miglioramento e/o recupero produttivo dei boschi, anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi. Tali interventi sono riconducibili ad alcune tipologie che, in buona sostanza, possono essere riassunti nella seguente descrizione di massima:
 - a. diradamento massale o selettivo: si intende la riduzione della biomassa legnosa a carico di piante presenti sia nel piano dominante che in quello dominato, al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire avversità climatiche e biotiche, educare le piante di avvenire, migliorare la qualità delle produzioni, scegliere gli alberi candidati e gli indifferenti con eliminazione dei concorrenti. Selezione degli esemplari che devono cadere al taglio al netto degli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati,

- rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva. Si considerano altresì comprese sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento, accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso (prelievo dal 20 al 50% dei soggetti);
- b. taglio di preparazione all'avviamento a fustaia o taglio di conversione a fustaia: l'intervento riguarda la scelta con segnatura dei candidati che devono cadere al taglio fra i polloni e le matricine migliori, l'abbattimento degli individui e dei polloni secchi, malati, malformati, deperienti e in sovrannumero e delle matricine eccessivamente ramose od invecchiate. L'intervento deve garantire eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva. Si considerano altresì comprese sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento, accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso (prelievo dal 20 al 50% dei soggetti);
- c. bonifica in boschi danneggiati da gravi attacchi di insetti o altri patogeni o da avversità atmosferiche: si intende il taglio delle piante offese ed irrecuperabili, ed ogni intervento ritenuto necessario ad evitare il propagarsi dell'attacco parassitario al resto del popolamento, riceppatura. Il taglio deve prevedere gli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva, compresa sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso;
- d. ripristino di boschi percorsi dal fuoco: l'intervento comprende taglio delle piante morte, scottate, stroncate e/o deperienti, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, sminuzzatura, riceppatura, concentramento, accatastamento del materiale di risulta ovvero sua sistemazione a terra perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, fissato con picchetti o adagiato alle ceppaie residue o, ancora, carico e trasporto di una parte del materiale legnoso. Il taglio deve garantire gli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva.
- e. <u>interventi colturali straordinari</u>: sono finalizzati al miglioramento di quei soprassuoli che per difficile inquadramento strutturale non abbiano univoco modello di trattamento e di governo, boschi irregolari quali cedui stramaturi e coniferati, cedui sotto fustaia, o quei soprassuoli in cui non è indicabile un unico intervento per estrema mosaicatura delle situazioni (presenza sia di fustaia da sottoporre a diradamento, sia di ceduo da convertire, sia di piante danneggiate da sgomberare, o di chiarie da rinfoltire), ovvero soprassuoli che necessitino di un intervento di normalizzazione strutturale e planimetrica. Sono comprese segnatura dei candidati che devono cadere al taglio, sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso. Anche in questo caso l'intervento deve essere fatto al netto degli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva.

- 2) Realizzazione, adeguamento o ripristino di viabilità interna e infrastrutture forestali. Come specificato nella misura, la demarcazione con la misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" è stabilita tra viabilità principale e secondaria secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007); si rimarca quindi che gli aiuti di cui alla presente misura sono riferiti alla sola viabilità permanente tecnicamente definita "secondaria". La classificazione e la descrizione delle caratteristiche della viabilità in questione è comunque riportata alla sezione "Viabilità forestale" nel prezzario regionale di riferimento. Gli interventi ammissibili pertanto sono:
 - a) apertura di piste principali per trattori;
 - b) ripristino (o manutenzione straordinaria) dei tracciati riferibili alla viabilità predetta;
 - c) adeguamento dei predetti tracciati (per tale intervento, non prioritariamente codificabile ma da valutare caso per caso, non sono disponibili specifiche voci di prezzario onnicomprensive);
 - d) realizzazione o ripristino di idonei piazzali lungo la viabilità in questione per il deposito dei prodotti forestali alla fine dell'esbosco (imposti).
 - Al fine di agevolare ed omogeneizzare le valutazioni istruttorie si rimanda alla attenta consultazione di quanto espresso sulla viabilità forestale nell'ambito del PFR. Nel medesimo PFR, all'allegato 2, sono riportate anche le indicazioni tecniche puntuali e disposizioni in merito alle opere e alla documentazione progettuale necessaria.
- 3) Acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco nonché creazione di aree di raccolta, stoccaggio e vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione.

Oltre alle predette 3 azioni sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi:

- 1) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale;
- 2) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della I.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti.

Investimenti ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372/2008 e ss.mm.ii..

In particolare, nel caso di opere e interventi realizzati tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia), le relative spese sono quantificate:

- tramite il costo standard nel caso dell'azione 1 (interventi selvicolturali);
- in tutti gli altri casi, tramite le procedure previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 372/2008 e n. 1396/2008.

Si chiarisce che, nel caso dell'azione 1 (interventi selvicolturali), gli interventi medesimi possono essere realizzati ricorrendo al lavoro volontario non retribuito oppure tramite lavoro retribuito, fornito da imprese e/o personale dipendente del beneficiario. Nel caso si tratti di lavoro retribuito, la spesa ammissibile corrisponde alla cifra minore tra le seguenti due:

- il costo standard (6.500 €/ha);
- il costo effettivamente sostenuto.

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità.

Sono considerati ammissibili gli investimenti destinati ad accrescere il valore economico delle foreste e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti, connessi alle diverse azioni di intervento:

- 1) lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso;
- 2) opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture forestali;
- 3) acquisto e/o sostituzione (alle condizioni previste per gli investimenti di sostituzione) di macchine e attrezzature per gli interventi selvicolturali come trattori forestali, gru a cavo, verricelli, risine, caricatori forestali, processori e "feller", rimorchi forestali, cippatrici mobili, ecc.;
- 4) acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti leggeri, come motoseghe, decespugliatori, attrezzature antinfortunistiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi omologati secondo la vigente normativa, ecc.;
- 5) investimenti in beni mobili e immobili per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per la raccolta, lo stoccaggio e la vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione, ivi comprese le macchine e le attrezzature per la movimentazione sull'area del legname nonché idonee strutture di riparo per il legname medesimo e per le macchine e attrezzature di cui sopra;
- 6) acquisto di attrezzature per la raccolta dei prodotti forestali non legnosi;

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;
- 2) spese per consulenze tecniche connesse:
 - alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE; i piani in questione devono essere predisposti secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 1082 del 9/9/2011 relativa alle disposizioni regionali per la pianificazione forestale di terzo livello;
 - all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, e della relativa catena di custodia secondo gli standard del Forest Stewardship Council (FSC) e/o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali per gli interventi strutturali ed infrastrutturali, ridotto al 3% per il mero acquisto di macchine e attrezzature.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento finale dell'aiuto; qualora si verifichi una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi dal finanziamento:

- acquisto di terreni e/o aree fabbricabili e/o aree di appoggio e movimentazione;
- acquisto di materiale usato;
- investimenti di sostituzione;
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali;
- investimenti strutturali e infrastrutturali relativi ad un'area (o tratto viario) che sia già stata oggetto di analoghe tipologie di intervento nei precedenti 5 anni;
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro;
- le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Per gli investimenti di cui alle Azioni 2) e 3) deve essere verificato un adeguato rapporto con l'ampiezza delle superfici gestite o con l'effettiva operatività delle imprese.

Per singola azione di intervento valgono inoltre le seguenti indicazioni.

Azione 1). La superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Azione 2). Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria. Gli investimenti debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per

quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

In definitiva la valutazione istruttoria dovrà essere volta in particolare a verificare:

- la reale necessità di viabilità forestale nel comprensorio interessato e la sua validità in termini di costi/benefici;
- l'eventuale possibilità di utilizzare tracciati preesistenti o di prevedere un tracciato diverso più breve;
- che il percorso del tracciato sia scelto in base a motivazioni tecniche connesse alle caratteristiche territoriali e non sia invece motivato da limitazioni di proprietà del richiedente, determinando un eccessivo rapporto tra lunghezza lineare e superficie servita.

Azione 3). Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

- devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;
- devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali;
- devono avere peso non superiore a 100 q.li.

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. E' consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche. Sono ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada.

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico applicate alla misura sono:

- 60% del costo dell'investimento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50% del costo dell'investimento nelle altre zone.

Per gli interventi selvicolturali di cui all'Azione 1), è definito un costo standard di 6.500 €/ha. Applicando le percentuali previste per le diverse zonizzazioni gli importi massimi erogabili come aiuto sono pertanto i seguenti:

- 3.900 €/ha nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 3.250 €/ha nelle altre zone.

A tali importi possono essere aggiunte le spese generali e tecniche, ammissibili quali investimenti immateriali nelle percentuali massime indicate al paragrafo "Investimenti ammissibili".

Per le Azioni 2) e 3) devono applicarsi le consuete modalità di definizione dei costi e del corrispettivo aiuto previste per gli investimenti, ossia tramite la costruzione di un computo metrico estimativo per la viabilità e con la proposizione di adeguati preventivi confrontabili nel caso degli acquisti di macchine e attrezzature. Ai costi di investimento materiale così ottenuti possono essere aggiunte le spese generali e tecniche nei già citati limiti percentuali e, sul totale ottenuto, si determina l'aiuto nel rispetto delle intensità previste per le diverse zone.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a

quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

| CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008) | Punti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Investimenti realizzati da consorzi forestali o da altri soggetti che perseguono una gestione associata delle superfici forestali | 1 |
| Investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento | 1 |
| Investimenti realizzati da enti pubblici ovvero da proprietari privati o titolari di imprese di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione dell'istanza; nel caso il richiedente sia un consorzio o altro soggetto di gestione collettiva il requisito deve essere posseduto dalla maggioranza degli associati, al netto delle persone giuridiche eventualmente presenti | 1 |
| Investimenti che contribuiscono al miglioramento ambientale dell'area di interesse, in termini di prevenzione degli incendi o del dissesto idrogeologico | 1 |
| TOTALE | 4 |

In questo modo, una domanda può raggiungere quattro livelli di punteggio.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima (4 punti), la seconda alle domande con priorità medio-alta (3 punti), la terza alle domande con priorità medio-bassa (2 punti) e la quarta alle rimanenti domande (1 punto). Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità:
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche e riduzioni.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Tipologia di domande.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE n. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia Viale Matteotti 50;
- Savona Corso Italia 1:
- Genova –Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 1.2.2

La domanda di aiuto per la misura 1.2.2 deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti programmati. Eventuali investimenti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto non saranno ammissibili a finanziamento.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto e recare in allegato:

- descrizione dell'investimento tramite adeguato progetto di intervento, secondo quanto meglio specificato nel seguito a seconda degli investimenti, firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente e corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste. Nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico è possibile riferirsi ad un progetto definitivo.
- nel caso il richiedente sia una persona giuridica o un ente pubblico all'istanza deve essere allegata copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza ed a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di contributo;
- documentazione attestante la disponibilità dei terreni, tenuto conto di quanto indicato alla voce "beneficiari".
- individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici o per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il *progetto di intervento* dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- relazione tecnica che evidenzi i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- 2) computo metrico preventivo, solo nel caso di interventi sulla viabilità. Il computo metrico deve essere fatto sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate.
- 3) per gli interventi selvicolturali, attuati secondo il sistema del "costo standard", non è prescritta la redazione di un computo metrico preventivo dettagliato per voci di spesa. I diversi interventi realizzabili sono quelli preventivamente indicati nel presente atto alla voce "Azioni di intervento" e il progetto deve curarne la contestualizzazione all'area di interesse della domanda.
- 4) cartografia (planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare);
- 5) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
 - a) il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n.
 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi miglioramento forestale;
 - b) il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento dello stato finale, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Nel caso di istanze riferite all'acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti il richiedente dovrà allegare alla domanda la sotto elencata documentazione:

- preventivi di spesa (Cfr DGR 372/2008 e ss.mm.ii.);
- relazione tecnica che analizza la situazione precedente l'investimento e individua la situazione successiva in funzione della realizzazione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni, anche con riguardo agli sbocchi commerciali dei prodotti ottenuti. In particolare dovrà essere evidenziato il collegamento tra il materiale acquistato, il territorio forestale interessato e le eventuali sinergie con le altre attività previste, come nel caso dell'esistenza di specifici progetti per la valorizzazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo.

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, predisposti secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 1082 del 9/9/2011 relativa all'approvazione delle "Disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello".

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

Domanda di Pagamento per la misura 1.2.2

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

I beneficiari della misura 1.2.2 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Alle <u>domande di pagamento</u> devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 2) nel caso di opere e interventi: computo metrico consuntivo realizzato sulla base
 - a) del costo standard nel caso dell'azione 1 (interventi selvicolturali); in tal caso deve essere chiaramente descritto, definito e individuato, con la documentazione di cui al punto 1), l'intervento realizzato, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente atto;
 - b) negli altri casi:
 - del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale;
 - per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria;

- nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 3) fatture relative alle spese sostenute oppure documenti contabili aventi forza probante equivalente, esclusi i sequenti casi:
 - a) azione 1 (interventi selvicolturali), dal momento che l'aiuto è quantificato secondo il metodo del costo standard;
 - b) opere e interventi realizzati dai beneficiari con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 4) prova del pagamento effettuato;
- 5) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento ovvero, in alternativa, fideiussione a favore della Regione Liguria.
- 6) nel caso di richiesta di pagamento a titolo di anticipazione deve essere allegata esclusivamente una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore di AGEA, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto e con scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori. La compilazione della fidejussione deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso le procedure disponibili sul portale SIAN.

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 372/2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 446/2010 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.1.6 e 3.1.1;
- n. 1038/2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATO 2

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "1.2.3 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR

Gli obiettivi operativi della misura sono i seguenti:

- Migliorare la remunerazione della materia prima ai produttori di base;
- Incentivare la commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali primari attraverso l'integrazione di filiera;
- Incentivare l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- Incentivare gli investimenti finalizzati ad aumentare l'esportazione, con particolare riferimento ai prodotti della floricoltura;
- Incentivare gli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti agro-industriali e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
- Incentivare gli investimenti connessi al recupero di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agro-industriale e forestale, anche con finalità energetiche;
- Incentivare investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria, prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e **fino al 31** ottobre 2012.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 31 ottobre 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Possono presentare domanda le imprese che raccolgono, trasformano e/o commercializzano prodotti di base provenienti prevalentemente da aziende agricole o superfici forestali ubicate nel territorio della regione Liguria.

Nel caso la realizzazione dell'investimento oggetto della domanda di aiuto determini variazioni significative nelle forniture di prodotti di base, rispetto alla situazione di partenza, la valutazione sulla prevalenza dell'origine dei prodotti si deve riferire alla situazione finale e non alla situazione di partenza.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la misura 1.2.3 e ammontano a 723.153 Euro.

Le risorse destinate agli investimenti di cui all'azione A – settore agricolo - ammontano a 361.576 Euro;

Le risorse destinate agli investimenti di cui all'azione B – settore forestale - ammontano a 361.577 Euro;

Eventuali risorse aggiuntive, derivanti dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR a favore della misura 1.2.3, saranno destinate ad incrementare le risorse del presente bando e saranno suddivise a metà fra le due azioni.

Alla data di scadenza del presente atto le risorse eventualmente non utilizzate a favore di uno dei due settori produttivi confluiscono automaticamente nell'altro settore.

Beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione pubblicata su GUCE L 124 del 20 maggio 2003 che sostengono gli oneri finanziari degli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e/o forestali e che siano in grado di dimostrare che gli investimenti proposti determinano un vantaggio duraturo per i produttori del prodotto di base e/o un vantaggio ambientale. Il sostegno per il settore forestale è limitato alle microimprese di cui alla citata Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Nel caso di investimenti a finalità prevalentemente ambientale, il beneficiario può anche essere costituito da una forma associativa tra le imprese di trasformazione.

Gli investimenti realizzati da aziende agricole e finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di prevalente origine aziendale non rientrano nel campo di applicazione della misura 123, bensì della misura 121.

Sono comunque escluse dall'aiuto le imprese in difficoltà così come definite ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Aree di operatività

Tutto il territorio regionale

Criteri per verificare i benefici economici per i produttori primari

La misura è rivolta alle microimprese e alle piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione pubblicata su GUCE L 124 del 20 maggio 2003 che operano nel settore della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e forestali e che dimostrano di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione ai produttori di base che cedono la materia prima o una adeguata rete di servizi per la lavorazione in conto terzi rivolta ai produttori di base. Limitatamente al settore forestale l'ambito di attività delle imprese beneficiarie può riguardare anche la raccolta dei prodotti forestali.

I benefici economici per i produttori di base si considerano impliciti se l'investimento viene realizzato da cooperative agricole/forestali o da associazioni di produttori agricoli/forestali, costituite in maggioranza da produttori, che trasformano prevalentemente

prodotti dei soci o che perseguono una gestione unitaria delle superfici forestali da cui provengono i prodotti di base.

Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento da produttori di base o loro associazioni. Il controllo viene effettuato annualmente nei tre anni successivi alla realizzazione dell'investimento mediante verifica dei documenti contabili (registro dei fornitori e fatture relative all'acquisto delle materie prime lavorate).

Al fine di completare la gamma dell'offerta o qualora in particolari momenti dell'anno i fornitori abituali non detengano in misura sufficiente un particolare prodotto, possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base e dalle loro associazioni purché dette forniture corrispondano ad una percentuale modesta dei prodotti complessivamente trattati.

Per il settore dell'olio d'oliva sono considerati ammissibili anche gli investimenti realizzati da frantoi che operano in conto terzi, cioè che trasformano le olive in olio senza acquistare la materia prima (olive) e senza vendere il prodotto (olio). In questo caso, alla vendita dell'olio provvedono direttamente gli olivicoltori. I benefici economici per i produttori del prodotto di base si considerano dimostrati dal fatto che essi stessi provvedono alla vendita del prodotto trasformato.

Esclusioni e limitazioni

Sono escluse dall'aiuto le imprese in difficoltà così come definite ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Non sono ammissibili investimenti che riguardano il commercio al dettaglio. Tuttavia, è ammessa una deroga nel caso di impianti gestiti da imprese che associano produttori agricoli e (cooperative, consorzi, associazioni di produttori) e a condizione che la vendita diretta riguardi le produzioni conferite dai soci e che gli investimenti relativi al commercio al dettaglio non costituiscano la parte prevalente dell'investimento progettato e non siano superiori a 100.000 Euro.

| Settore | Esclusioni e limitazioni specifiche |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti i settori produttivi | Gli investimenti per la produzione di energia sono limitati ai fabbisogni aziendali |
| Orticoltura e frutticoltura | Investimenti realizzati da trasformatori o commercianti aderenti a organizzazioni di produttori operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 e successive modifiche |
| Olivicoltura | Investimenti relativi alla raffinazione Investimenti non direttamente connessi alla trasformazione delle olive in olio o in prodotti diversi dall'olio |
| Viticoltura | Investimenti per la produzione di vini non DOC/DOCG o IGT |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Investimenti per la produzione di latte confezionato e altri prodotti non qualificati |
| Carni | Investimenti per la produzione di salumi, tranne il salame genovese DOP (in corso di riconoscimento) |
| Legno e prodotti del bosco | Non sono ammissibili investimenti per la trasformazione industriale del legno |
| Miele | laboratori di analisi e altri investimenti compresi nel programma regionale che attua il regolamento (CE) n. 797/2004 |

Sono comunque da intendersi esclusi dal finanziamento:

- l'acquisto di terreno
- acquisto di materiale usato (macchine, attrezzature ed impianti produttivi).
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR.
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- le compravendite di fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni;

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Non sono ammissibili, per gli investimenti nel settore agricolo, costi relativi al lavoro volontario non retribuito.

Miglioramento del rendimento globale dell'impresa

La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa è un requisito di ammissibilità. A questo fine, il richiedente deve presentare una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista qualificato, con la quale si dimostra se e come l'investimento proposto contribuisce a migliorare l'efficienza globale dell'impresa, con riferimento ai seguenti aspetti (o altri appositamente definiti e specificati nella relazione tecnica):

1) macro-categoria "economia aziendale"

- a) aumento de reddito aziendale
- b) aumento della produttività
- c) riduzione dei costi di produzione

2) marco-categoria "ambiente"

- a) riduzione dei consumi energetici e idrici
- b) recupero/riutilizzo di acque reflue
- c) recupero/riutilizzo a scopo energetico o commerciale o fertilizzante di sottoprodotti
- d) riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, nell'idrosfera e sul suolo

3) macro-categoria "responsabilità sociale dell'impresa"

- a) miglioramento degli standard di sicurezza
- b) ricorso a soggetti appartenenti a fasce deboli
- c) incremento occupazionale
- d) miglioramento della qualità della produzione
- e) miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali
- f) ricambio generazionale
- g) verifica delle condizioni di responsabilità sociale da parte dei fornitori

4) macro-categoria "management"

- a) introduzione di sistemi di qualità
- b) attivazione di nuovi canali commerciali
- c) consolidamento dei canali commerciali esistenti
- d) diversificazione/riconversione produttiva
- e) introduzione di nuovi processi/tecniche produttive

Un significativo effetto positivo dell'investimento deve essere dimostrato per la macrocategoria 2) - "ambiente" e per almeno una delle altre tre.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

In particolare gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Tipologia di domande.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE n. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia Viale Matteotti 50;
- Savona Corso Italia 1;
- Genova –Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 1.2.3

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto, e ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:

- descrizione dell'investimento tramite adeguato progetto di intervento firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 2) nel caso il richiedente sia una persona giuridica, all'istanza deve essere allegata copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto:
- 3) documentazione attestante la disponibilità degli eventuali fabbricati oggetto dell'investimento;
- 4) elenco dei fornitori dei prodotti di base, con relativa sede e quantità conferite, evidenziando i soggetti che realizzano investimenti ai sensi della misura 121 o 122 del PSR, nel caso il beneficiario lo ritenga utile ai fini della valutazione del progetto tramite i criteri di selezione di cui al paragrafo pertinente;
- 5) limitatamente al settore forestale: individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica relativa al miglioramento dell'efficienza globale dell'impresa; tale documento analizza la situazione precedente l'investimento e individua la situazione successiva in funzione della realizzazione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni, anche con riguardo agli sbocchi commerciali dei prodotti ottenuti. In particolare dovrà essere evidenziato il collegamento tra l'investimento, l'operatività territoriale dell'impresa e le eventuali sinergie con altre attività previste a livello locale, in particolare, se presenti, in specifici progetti per la valorizzazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo;
- b) computo metrico preventivo relativo a opere edili e relativi impianti, eseguito sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori

- spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;
- c) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'investimento);
- In caso di acquisto di macchine e attrezzature devono essere presentati tre preventivi di spesa (Cfr DGR 372/2008 e ss.mm.ii.).

Domande di pagamento per la misura 1.2.3

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

I beneficiari della misura 1.2.3 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Alle <u>domande di pagamento</u> devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile:
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture (o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relative a tutte le spese sostenute (fatta eccezione, limitatamente al settore forestale, per eventuali spese effettuate senza corrispettivo in denaro);
- 5) prova del pagamento effettuato;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Azione A – settore AGRICOLO

Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti materiali e/o immateriali che rispettano contemporaneamente tutti i seguenti tre requisiti:

- a) dimostrano di contribuire a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardano:
 - la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca);

e/o

- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca);
- c) rispettano i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

In particolare sono considerati ammissibili esclusivamente :

- 1) acquisto, compreso il leasing con patto di acquisto, di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi elaboratori elettronici, e relativi impianti e opere murarie necessari per l'installazione delle stesse;
- 2) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
- 3) Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - Acquisto di brevetti e licenze;
 - Onorari di professionisti e consulenti.

Sono esplicitamente esclusi – con la sola eccezione di quanto specificato al precedente punto 1), gli investimenti relativi a immobili di qualunque natura.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto, concesso sotto forma di aiuto in conto capitale è pari al:

- 40% dell'investimento, qualora il costo totale ritenuto ammissibile non superi 2 milioni di euro
- 25% dell'investimento, per i costi che eccedono il limite di cui al punto precedente.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

| | Pu | nti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008) | Comparto floricolo (*) | Altri comparti |
| Investimenti che garantiscono una ricaduta positiva su almeno 10 aziende agricole o proprietari di superfici forestali | 0 | 20 |
| investimenti realizzati da imprese che utilizzano un sistema integrato di servizi di carattere commerciale in forma aggregata come: deposito, vendita all'asta, sistemi informatici di gestione commerciale, ecc. | 30 | 0 |
| Investimenti nell'ambito di filiere dove sono progettati investimenti in aziende agricole per almeno 250.000 euro; | 0 | 20 |
| investimenti realizzati da imprese che aderiscono a protocolli di responsabilità sociale riconosciuti a livello internazionale; | 10 | 0 |
| Priorità orizzontali investimenti per: - il miglioramento della qualità, - la riduzione dei costi, - la riduzione dell'impatto ambientale | 10 | 10 |
| Priorità settoriali Orticoltura e frutticoltura. Trasformazione del basilico DOP in pesto: incremento della capacità di trasformazione di basilico genovese DOP; Trasformazione delle castagne e delle nocciole Investimenti per l'incremento della capacità di trasformazione (essiccazione, sgusciatura, molitura) di castagne e nocciole, in corrispondenza con l'aumento della produzione, in seguito al recupero di vecchi castagneti e noccioleti Trasformazione di altri ortaggi e altri frutti investimenti per sviluppo produzioni di nicchia come ortaggi sott'olio, sciroppi, ecc. Olivicoltura: Investimenti per la produzione di olio DOP "Riviera Ligure" o biologico certificato ai sensi della normativa comunitaria Investimenti per lo sviluppo di prodotti diversi dall'olio (pasta di olive, olive in salamoia); Investimenti per la valorizzazione energetica dei sottoprodotti di potenza massima pari a 1,0 MW Viticoltura investimenti per la trasformazione dell'uva in vini DOC e IGT e per la valorizzazione dei sottoprodotti Latte e prodotti lattiero caseari Investimenti in innovazioni di processo e di prodotto finalizzate alla riconversione produttiva (da latte confezionato a formaggi e altri prodotti derivati dal latte); Carni Realizzazione di nuovi macelli di piccola capacità produttiva per il pollame Miele Realizzazione/adeguamento tecnologico di laboratori di smielatura Aggiornamento/commercializzazione del miele | | 50 |
| Floricoltura e vivaismo. - incremento della capacità produttiva, in particolare per l'esportazione; - aumento delle dimensioni degli impianti tramite concentrazioni e realizzazioni di strutture comuni, come piattaforme logistiche | 50 | 0 |
| (*) L'asse 4, nell'ambito della misura 411 (123) finanzia tutti i settori produttivi ad eccezione di quello relativo a "floricoltura e vivaismo".(Cfr. cap. 5.3.4 del PSR "Criteri di demarcazione tra asse 4 e altri assi) TOTALE | 100 | 100 |
| TOTALE | 100 | 100 |

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software gestionale si rende necessario raggruppare i vari livelli in 4 scaglioni:

a) priorità massima : punteggio maggiore o uguale a 80;

b) priorità medio-alta : punteggio maggiore o uguale a 50 e inferiore a 80; c) priorità medio-bassa: punteggio maggiore o uguale a 30 e inferiore a 50;

d) priorità bassa: punteggio inferiore a 30.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche o riduzioni.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Azione B - settore FORESTALE"

Obiettivi specifici per il settore forestale

Per il settore forestale il presente atto persegue i seguenti obiettivi specifici:

- incentivare la raccolta, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali attraverso l'integrazione di filiera e l'introduzione di tecnologie innovative funzionali a ridurre i costi di produzione e/o aumentare il valore aggiunto dei prodotti medesimi;
- incentivare la ristrutturazione, riorganizzazione e l'ammodernamento di strutture e impianti per lo stoccaggio e la prima lavorazione dei prodotti forestali;
- incentivare investimenti connessi all'utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione, anche a fini di valorizzazione energetica, nonché funzionali alla riduzione degli impatti dell'attività sull'ambiente.

Investimenti ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372/2008 e ss.mm.ii...

Sono considerati ammissibili gli investimenti materiali e/o immateriali che rispettano contemporaneamente tutti i seguenti tre requisiti:

- a) dimostrano di contribuire a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardano:
 - la raccolta, la prima trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;

e/o

- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti della silvicoltura;
- c) rispettano i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

In particolare sono considerati ammissibili:

- acquisto e/o sostituzione (alle condizioni previste per gli investimenti di sostituzione) di macchine e attrezzature per gli interventi selvicolturali nonché per la prima lavorazione del legname che precede la trasformazione industriale (es. trattori forestali, gru a cavo, verricelli, risine, caricatori forestali, processori e "feller", rimorchi forestali, cippatrici, taglia/spacca, scortecciatrici, appuntapali, segherie fisse e mobili, ecc.);
- acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti leggeri, come motoseghe, decespugliatori, attrezzature antinfortunistiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettiva, omologati secondo la vigente normativa, ecc., sia per gli interventi selvicolturali che per le fasi di lavorazione successive;
- 3) investimenti in beni mobili e immobili per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per la raccolta, lo stoccaggio e la vendita del legname, ivi comprese le macchine e le attrezzature per la movimentazione del materiale, idonee strutture di riparo per il legname e per le macchine e attrezzature di cui sopra nonché elaboratori elettronici e software specifici;
- 4) acquisto (qualora risulti meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti forestali, escluso l'acquisto del terreno;

- 5) costruzione e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla prima trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti forestali, escluso l'acquisto del terreno;
- 6) acquisto di attrezzature per la raccolta dei prodotti forestali non legnosi.

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- 1) creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
- 2) onorari di professionisti e consulenti, relativi a:
 - a) adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla presentazione delle domande
 - b) ottenimento della certificazione della catena di custodia per i prodotti forestali secondo gli standard del *Forest Stewardship Council* (FSC) e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC).

Gli investimenti immateriali di cui al punto 2 a) sono ammissibili nel limite del 6% dell'importo massimo degli investimenti materiali, ridotto al 3% per il mero acquisto di macchine e attrezzature.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2 b) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni specifici per il settore forestale

Non sono ammissibili investimenti per la trasformazione industriale del legno. Al fine di definire una demarcazione per l'applicazione della presente misura in riferimento ai prodotti legnosi si considerano ammissibili gli investimenti funzionali ad ottenere legna da ardere, cippato, paleria (anche debitamente lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati) e travi. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.

Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

- devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;
- devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali;
- devono avere peso non superiore a 100 g.li.

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. E' consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche. Sono ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada.

Sono comunque da intendersi esclusi dal finanziamento:

- l'acquisto di terreno
- acquisto di materiale usato (macchine, attrezzature ed impianti produttivi).
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni

 domande di aiuto che riguardano investimenti ammissibili di importo totale inferiore a 5.000,00 Euro.

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Intensità dell'aiuto

L'aiuto concesso in conto capitale e in regime "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 1998/2006, è pari al 40% dell'investimento.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

| CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008) | Altri comparti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Investimenti che garantiscono una ricaduta positiva su almeno 10 aziende agricole o proprietari di superfici forestali | 20 |
| Investimenti nell'ambito di filiere dove sono progettati investimenti in aziende agricole per almeno 250.000 euro; per il settore forestale sono prioritari i progetti che valorizzano, oltre ai prodotti principali per legname da opera o paleria o altro impiego relativamente pregiato, anche i sottoprodotti legnosi a scopo energetico | |
| Priorità orizzontali investimenti per: - il miglioramento della qualità, - la riduzione dei costi, - la riduzione dell'impatto ambientale | 10 |
| Priorità settoriali Legno e prodotti del bosco Aggiornamento tecnologico dei cantieri di esbosco e prima lavorazione ai fini della valorizzazione energetica dei sottoprodotti Miglioramento delle tecnologie per valorizzare legname di pezzatura ridotta Investimenti per la lavorazione dei prodotti non legnosi del bosco (funghi, ecc.); Sviluppo di nuovi prodotti che valorizzano a fini energetici i sottoprodotti o il legname di qualità inferiore | 50 |
| TOTALE | 100 |

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software gestionale si rende necessario raggruppare i vari livelli in 4 scaglioni:

a) priorità massima : punteggio maggiore o uguale a 80;

b) priorità medio-alta : punteggio maggiore o uguale a 50 e inferiore a 80; c) priorità medio-bassa: punteggio maggiore o uguale a 30 e inferiore a 50;

d) priorità bassa: punteggio inferiore a 30.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta, la terza alle domande con

- priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche o riduzioni.

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 372/2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 446/2010 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.1.6 e 3.1.1;
- n. 1038/2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATO 3

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura"

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricolture e della selvicoltura", prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR).

L'obiettivo principale della misura, ai fini del presente bando, è quello di migliorare le infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli e forestali.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria, prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e **fino al 31** ottobre 2012.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 31 ottobre 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La misura si applica ad investimenti che ricadono nel territorio della Regione Liguria.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la misura 1.2.5 e ammontano a 2.611.799 Euro. Eventuali risorse aggiuntive, derivanti dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR a favore della misura 1.2.5, potranno incrementare le risorse del presente bando.

A – INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Beneficiari

Possono accedere alla presente misura:

- consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, e ogni altra forma di natura sociale legalmente costituita. Tali soggetti, di cui possono far parte anche proprietari o conduttori di terreni agricoli e/o forestali, devono essere costituiti in prevalenza da imprenditori agricoli e/o forestali. Gli investimenti realizzati da tali soggetti devono servire una moltitudine di aziende agricole;
- 2) enti pubblici;
- 3) enti parco.

Azioni di intervento

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti interventi di uso collettivo:

- ripristino e miglioramento di strade esistenti o costruzione di nuove strade se necessarie per migliorare l'accesso ai terreni agricoli. Gli investimenti di costruzione di nuove strade devono essere connessi ad interventi di miglioramento del potenziale agricolo;
- 2) ripristino o costruzione di sistemi alternativi o integrativi alla viabilità agricola esistente quali ad esempio monorotaie, funicolari, ecc.

Investimenti ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372/2008 e ss.mm.ii..

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità. Nel caso di investimenti realizzati da privati, sono ammissibili le spese sostenute tramite lavoro volontario non retribuito, prestato dai soci dell'associazione o consorzio o cooperativa o altra forma associativa, fermo restando quanto stabilito dalla citata DGR 372/2008 e ss.mm.ii..

Sono considerati ammissibili gli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce agli investimenti connessi alle opere per la realizzazione, il ripristino e il miglioramento di strade e di sistemi alternativi o integrativi alla viabilità agricola. Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;

Esclusioni e limitazioni

Sono ammissibili esclusivamente le spese per la realizzazione degli interventi di uso collettivo. Le parti di uso esclusivamente individuale non sono ammissibili. Gli interventi sono limitati alle strade che danno accesso ai terreni agricoli.

Le strade devono essere obbligatoriamente dotate di canali laterali e trasversali, nei tratti in pendio, nonché di baulatura e altri accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre l'erosione. La pavimentazione delle strade con asfalto o altro materiale impermeabile deve essere limitata allo stretto indispensabile per evitare l'erosione nei tratti in forte pendio. È consigliato, in sostituzione dell'asfalto, l'uso di materiali innovativi permeabili, la cui posa avviene a freddo e quindi con significativo risparmio energetico.

La spesa massima ammissibile corrisponde a (per strade larghe 3 m, di pendenza ordinaria e al netto delle opere d'arte):

- 50.000 €/km in caso di nuove strade;
- 35.000 €/km in caso di ripristino e miglioramento di strade esistenti.

Questo valore massimo non si applica alle monorotaie o altre forme di viabilità diverse dalle strade.

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico applicate alla misura sono:

- 80% della spesa ammissibile nel caso di beneficiari privati;
- 90% della spesa ammissibile nel caso i beneficiari siano enti pubblici.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

In particolare gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

| CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008) | Punti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ristrutturazione di strade esistenti che garantiscano la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti nelle immediate vicinanze della strada; per quanto riguarda le strade forestali, è prioritaria anche la costruzione di nuove strade qualora ragioni tecniche sconsiglino di riutilizzare un tracciato esistente, a condizione che la realizzazione di nuovi tracciati abbia minore sviluppo lineare, in confronto al precedente tracciato, rispetto all'area asservita | 1 |
| Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D | 1 |
| Infrastrutture a servizio di zone dove sono progettati investimenti in aziende agricole e superfici forestali per almeno 100.000 euro | 1 |
| TOTALE | 3 |

In questo modo, una domanda relativa all'azione delle vie di accesso ai terreni forestali può raggiungere 3 diversi livelli di priorità (da 1 a 3 punti):

- a) priorità massima : punteggio uguale a 3;
- b) priorità media : punteggio uguale a 2
- c) priorità bassa : punteggio uguale a 1;

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità media e la terza alle domande con priorità bassa. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili e fermi restando i livelli di priorità e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti, concorrono alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche e riduzioni.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Tipologia di domande

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE n. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia Viale Matteotti 50;
- Savona Corso Italia 1;
- Genova –Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 1.2.5

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto, e ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:

- descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità del progetto;
- 2) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto:
- 3) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto;

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;
- b) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);
- c) "catastino" degli utenti dell'infrastruttura, evidenziando gli elementi necessari ai fini della valutazione del progetto tramite i criteri di selezione di cui al paragrafo pertinente.

In caso di acquisto di macchine e attrezzature devono essere presentati tre preventivi di spesa (Cfr DGR 372/2008 e ss.mm.ii.)

Domande di pagamento per la misura 1.2.5

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

I beneficiari della misura 1.2.5 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Alle <u>domande di pagamento</u> devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento effettuato;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle infrastrutture, o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle sequenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 372/2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 446/2010 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.1.6 e 3.1.1;
- n. 1038/2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

B – INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLA SELVICOLTURA

Beneficiari

Possono accedere alla presente misura:

- 1) consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, e ogni altra forma di natura sociale legalmente costituita. Tali soggetti, di cui possono far parte anche proprietari o conduttori di terreni agricoli e/o forestali, devono essere costituiti in prevalenza da imprenditori agricoli e/o forestali. Gli investimenti realizzati da tali soggetti devono servire una moltitudine di aziende agricole e/o superfici forestali;
- 2) enti pubblici;
- 3) enti parco.

Azioni di intervento

Sono ammissibili all'aiuto, relativamente al settore forestale, gli interventi di ripristino e miglioramento di strade esistenti o costruzione di nuove strade finalizzate all'esercizio dell'attività selvicolturale, che consentano il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente.

La demarcazione con la misura 1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" è stabilita tra viabilità principale e secondaria secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007); si rimarca quindi che gli aiuti di cui alla presente misura sono riferiti alla sola viabilità permanente tecnicamente definita "principale". In particolare sono ammissibili investimenti riferiti alla strade e piste camionabili. La classificazione e la descrizione delle caratteristiche della viabilità in questione è comunque riportata alla sezione "Viabilità forestale" nel prezzario regionale di riferimento.

Sono inoltre ammissibili tutte le opere d'arte necessarie a garantire la transitabilità in sicurezza della strada, ivi compresi gli attraversamenti dei corsi d'acqua, anche mediante ponti.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili le spese connesse alla realizzazione e al ripristino della viabilità forestale ed alle opere connesse.

Nel caso di investimenti realizzati da privati, sono ammissibili le spese sostenute tramite lavoro volontario non retribuito, prestato dai soci dell'associazione o consorzio o cooperativa o altra forma associativa, fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 372/2008 e ss.mm.ii..

Esclusioni e limitazioni

Per quanto riguarda le strade, secondo le disposizioni di legge gli interventi sono limitati alle strade che danno accesso ai patrimoni silvo-pastorali, sia a fini produttivi che per finalità ambientali.

Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria. Gli investimenti debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non

come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

Le strade devono essere obbligatoriamente dotate delle necessarie opere provvisionali di regimazione delle acque e di tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre l'erosione.

La spesa massima ammissibile corrisponde, al netto delle opere d'arte, a

- 50.000 €/km in caso di nuove strade;
- 35.000 €/km in caso di ripristino e miglioramento di strade esistenti.

Per le opere aggiuntive è stabilito un valore di ammissibilità pari al 30% dell'importo derivante dalla misura lineare dell'infrastruttura.

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico applicate alla misura, in regime "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006, sono:

- 80% della spesa ammissibile nel caso di beneficiari privati;
- 90% della spesa ammissibile nel caso i beneficiari siano enti pubblici.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

In particolare gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni, trattandosi di beni immobili, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

| CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008) | Punti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ristrutturazione di strade esistenti che garantiscano la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti nelle immediate vicinanze della strada; per quanto riguarda le strade forestali, è prioritaria anche la costruzione di nuove strade qualora ragioni tecniche sconsiglino di riutilizzare un tracciato esistente, a condizione che la realizzazione di nuovi tracciati abbia minore sviluppo lineare, in confronto al precedente tracciato, rispetto all'area asservita | 1 |
| Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D | 1 |
| Infrastrutture a servizio di zone dove sono progettati investimenti in aziende agricole e superfici forestali per almeno 100.000 euro | 1 |
| TOTALE | 3 |

In questo modo, una domanda relativa all'azione delle vie di accesso ai terreni forestali può raggiungere 3 diversi livelli di priorità (da 1 a 3 punti):

- a) priorità massima : punteggio uguale a 3;
- b) priorità media : punteggio uguale a 2
- c) priorità bassa : punteggio uguale a 1;

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità media e la terza alle domande con priorità bassa. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili e fermi restando i livelli di priorità e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti, concorrono alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche e riduzioni.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Tipologia di domande

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE n. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la

richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia Viale Matteotti 50;
- Savona Corso Italia 1;
- Genova –Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 1.2.5

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto, e ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:

- descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità del progetto. Nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- 2) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto:
- copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto;
- 4) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;
- b) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);
- c) "catastino" degli utenti dell'infrastruttura, evidenziando gli elementi necessari ai fini della valutazione del progetto tramite i criteri di selezione di cui al paragrafo pertinente;
- d) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare il piano di manutenzione previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

Domande di pagamento per la misura 1.2.5

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

I beneficiari della misura 1.2.5 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Alle <u>domande di pagamento</u> devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento effettuato;
- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle infrastrutture, o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle sequenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 372/2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 446/2010 con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 20 marzo 2008 per le misure 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.1.6 e 3.1.1;
- n. 1038/2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATO 4

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 2.2.6 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi"

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "2.2.6 – Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi", prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR). Il PSR è stato modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 che, introducendo le "nuove sfide" di cui al il regolamento (CE) n. 74/2009, ha recato risorse specifiche per le azioni 1 e 2 per complessivi 653.317 Euro

L'obiettivo principale della misura, è quello di supportare la ricostituzione delle foreste distrutte o danneggiate dal fuoco o da calamità naturali, nonché realizzare interventi preventivi di tali eventualità.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria, prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e **fino al 31** ottobre 2012.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 31 ottobre 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La misura si applica nel territorio della Regione Liguria, alle superfici definite "bosco" ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della l.r. n. 4/1999), siano esse di proprietà pubblica o privata, singola o associata.

Come ricordato alla voce "Esclusioni e limitazioni", gli interventi preventivi relativi agli incendi boschivi possono essere realizzati solo nelle aree classificate ad alto e medio rischio dal "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi".

Disponibilità finanziarie

L'assegnazione finanziaria disponibile per il presente bando deriva dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammonta complessivamente a €. 2.653.972= di cui una dotazione finanziaria minima di €. 653.317= è riservata esclusivamente agli l'interventi di cui alle azioni 1 (prevenzione dei danni causati al patrimonio boschivo) e 2) (ricostituzione boschiva).

Eventuali risorse aggiuntive, derivanti dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR a favore della misura 2.2.6, possono incrementare le risorse del presente bando.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura gli Enti pubblici o i soggetti privati che attuano gli investimenti.

Azioni di intervento

L'aiuto sarà accordato per gli investimenti relativi a:

- interventi preventivi dei danni causati al patrimonio boschivo dal fuoco o da disastri naturali; tali interventi possono riguardare sia interventi strutturali sul bosco sia interventi infrastrutturali (ad es. viabilità, fasce tagliafuoco, punti d'acqua). Gli interventi selvicolturali sono in particolare riconducibili alle seguenti tipologie, riassunte nella relativa descrizione di massima:
 - a. diradamento massale o selettivo: si intende la riduzione della biomassa legnosa a carico di piante presenti sia nel piano dominante che in quello dominato, al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire avversità climatiche e biotiche, educare le piante di avvenire, migliorare la qualità delle produzioni, scegliere gli alberi candidati e gli indifferenti con eliminazione dei concorrenti. Selezione degli esemplari che devono cadere al taglio al netto degli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva. Si considerano altresì comprese sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento, accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso (prelievo dal 20 al 50% dei soggetti);
 - b. taglio di preparazione all'avviamento a fustaia o taglio di conversione a fustaia: l'intervento riguarda la scelta con segnatura dei candidati che devono cadere al taglio fra i polloni e le matricine migliori, l'abbattimento degli individui e dei polloni secchi, malati, malformati, deperienti e in sovrannumero e delle matricine eccessivamente ramose od invecchiate. L'intervento deve garantire eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva. Si considerano altresì comprese sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento, accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso (prelievo dal 20 al 50% dei soggetti);
 - c. <u>interventi colturali straordinari</u>: sono finalizzati al miglioramento di quei soprassuoli che per difficile inquadramento strutturale non abbiano univoco modello di trattamento e di governo, boschi irregolari quali cedui stramaturi e coniferati, cedui sotto fustaia, o quei soprassuoli in cui non è indicabile un unico intervento per estrema mosaicatura delle situazioni (presenza sia di fustaia da sottoporre a diradamento, sia di ceduo da convertire, sia di piante danneggiate da sgomberare, o di chiarie da rinfoltire), ovvero soprassuoli che necessitino di un intervento di normalizzazione strutturale e planimetrica. Sono comprese segnatura dei candidati che devono cadere al taglio, sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso. Anche in questo caso l'intervento deve essere fatto al netto degli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori

dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva.

- 2) interventi di ricostituzione boschiva volti alla messa in sicurezza, compresa la difesa del suolo dall'erosione, e al ripristino dei valori ambientali, economici e sociali delle foreste distrutte o danneggiate dal fuoco o da calamità naturali. Gli interventi per la ricostituzione boschiva in aree percorse dal fuoco devono essere attuati nel rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti. Gli interventi di ricostituzione boschiva previsti dalla presente azione sono riassunti nella seguente descrizione di massima:
 - a. <u>bonifica in boschi danneggiati da disastri naturali</u>: si intende il taglio delle piante offese ed irrecuperabili ed ogni intervento ritenuto necessario ad evitare il propagarsi dei danni al resto del popolamento. Il taglio deve prevedere gli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva, compresa sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso;
 - b. ripristino di boschi percorsi dal fuoco: l'intervento comprende taglio delle piante morte, scottate, stroncate e/o deperienti, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno. sminuzzatura. riceppatura. concentramento. accatastamento del materiale di risulta ovvero sua sistemazione a terra perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, fissato con picchetti o adagiato alle ceppaie residue o, ancora, carico e trasporto di una parte del materiale legnoso. Il taglio deve garantire gli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva.
- 3) interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità in atto nelle zone boscate quali opere di sistemazione idraulico forestale sul reticolo idrografico minore, (ad esempio regimazione dei torrenti montani, rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, realizzazione e mantenimento di cunette e altre opere consimili di regimazione delle acque nella viabilità minore ecc.). Per tali interventi è fatto preferenziale ricorso all'ingegneria naturalistica.

Investimenti ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372/2008 e ss.mm.ii..

In particolare, nel caso di opere e interventi realizzati tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia), le relative spese sono quantificate:

- tramite il costo standard nel caso degli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2;
- in tutti gli altri casi, tramite le procedure previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 372/2008 e n. 1396/2008.

Si chiarisce che, nel caso degli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2, gli interventi medesimi possono essere realizzati ricorrendo al lavoro volontario non retribuito oppure tramite lavoro retribuito, fornito da imprese e/o personale dipendente del beneficiario.

Nel caso si tratti di lavoro retribuito, la spesa ammissibile corrisponde alla cifra minore tra le sequenti due:

- il costo standard (6.500 €/ha);
- il costo effettivamente sostenuto.

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità.

In particolare sono ammissibili le seguenti spese connesse alle diverse azioni di intervento:

- 1. lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso, ivi compresa l'eventuale realizzazione di vie temporanee per l'esbosco;
- 2. opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture antincendio;
- 3. opere di sistemazione idraulico forestali e del reticolo idrografico minore.

Sono inoltre ammissibili, nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali, anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare le spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 il massimale di cui sopra è aumentato del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Gli interventi preventivi relativi agli incendi boschivi possono essere realizzati solo nell'ambito dei territori classificati ad alto e medio rischio dal "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi".

Sono esclusi dal finanziamento:

- l'acquisto di macchine e attrezzature;
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali;
- investimenti strutturali e infrastrutturali relativi ad un'area (o tratto viario) che sia già stata oggetto di analoghe tipologie di intervento nei precedenti 5 anni, fatti salvi gli interventi di ricostituzione;
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro;

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Intensità dell'aiuto

Il sostegno pubblico copre il 90% della spesa ammissibile, concesso in regime "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006, fatto salvo il parere favorevole della Commissione Europea in merito alla procedura di notifica del regime di aiuti specifico, avviato dal MIPAAF. In caso di eventuale positiva definizione della procedura in questione ed

alla conseguente modifica del PSR, il presente aiuto potrà essere concesso senza limitazioni, ferma restando la percentuale indicata.

Per gli interventi selvicolturali di cui alle Azioni 1) e 2) è definito un costo standard di 6.500 €/ha. L'aiuto, quindi, va calcolato a partire dalla spesa così definita, pari a 6.500,00 €/ha. Applicando la percentuale prevista l'importo massimo erogabile come aiuto è pari a 5.850,00 €/ha. A tale importo possono essere aggiunte le spese generali e tecniche, ammissibili quali investimenti immateriali indicate al paragrafo "Investimenti ammissibili".

Per l'Azione 3) e per gli interventi infrastrutturali previsti nell'Azione 1) devono applicarsi le consuete modalità di definizione dei costi e del corrispettivo aiuto previste per gli investimenti, ossia tramite la predisposizione di un computo metrico estimativo. Ai costi di investimento materiale così ottenuti possono essere aggiunte le spese generali e tecniche nei già citati limiti percentuali e, sul totale ottenuto, si determina l'aiuto con l'intensità prevista.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni, trattandosi di beni immobili, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

| CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008) | Punti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Investimenti per interventi preventivi nelle zone ad alto rischio di incendio | 1 |
| progetti che interessano investimenti su almeno due tra le azioni n. 1), 2) e 3) previste dalla misura; | 1 |
| investimenti realizzati in aree protette o zone "Natura 2000". | 1 |
| TOTALE | 3 |

In questo modo, una domanda può raggiungere tre livelli di punteggio.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima (3 punti), la seconda alle domande con priorità media (2 punti) e la terza alle domande con priorità bassa (1 punto). Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;

- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche o riduzioni.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Tipologia di domande.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE n. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia Viale Matteotti 50;
- Savona Corso Italia 1;
- Genova –Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 2.2.6

La domanda di aiuto per la misura 2.2.6 deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti programmati. Eventuali investimenti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto non saranno ammissibili a finanziamento.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto e recare in allegato:

- descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un organismo associativo:
 - a) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
 - b) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.
- documentazione attestante la disponibilità dei terreni;
- individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici o per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- relazione tecnica che evidenzi i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- 2) computo metrico preventivo, per gli interventi diversi da quelli selvicolturali. Il computo metrico deve essere fatto sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate.
- 3) per gli interventi selvicolturali, attuati secondo il sistema del "costo standard", non è prescritta la redazione di un computo metrico preventivo dettagliato per voci di spesa. I diversi interventi realizzabili sono quelli preventivamente indicati nel presente atto alla voce "Azioni di intervento" e il progetto deve curarne la contestualizzazione all'area di interesse della domanda.
- 4) cartografia (planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare);

- 5) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
 - a) il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r.
 n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi miglioramento forestale;
 - b) il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.
 In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento dello stato finale, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Domanda di Pagamento per la misura 2.2.6

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

I beneficiari della misura 2.2.6 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Alle <u>domande di pagamento</u> devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile:
- 2) nel caso di opere e interventi: computo metrico consuntivo realizzato sulla base
 - a) del costo standard nel caso degli interventi selvicolturali delle azioni 1 e 2; in tal caso deve essere chiaramente descritto, definito e individuato, con la documentazione di cui al punto 1), l'intervento realizzato, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente atto;
 - b) negli altri casi:
 - del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale:
 - per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria;
 - nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 3) fatture relative alle spese sostenute oppure documenti contabili aventi forza probante equivalente, esclusi i sequenti casi:
 - a) interventi selvicolturali di cui alle azioni 1 e 2, dal momento che l'aiuto è quantificato secondo il metodo del costo standard;
 - b) opere e interventi realizzati dai beneficiari con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 4) prova del pagamento effettuato;

- 5) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino la conformità delle strutture ovvero, in alternativa, fideiussione a favore della Regione Liguria;
- 6) nel caso di richiesta di pagamento a titolo di anticipazione deve essere allegata esclusivamente una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore di AGEA, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto e con scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori. La compilazione della fidejussione deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso le procedure disponibili sul portale SIAN.

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 372/2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 1038/2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATO 5

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 2.2.7 "Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale"

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "2.2.7 – Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale" <u>limitatamente alla Azione 1</u>), prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR. Il PSR è stato modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 che, introducendo le "nuove sfide" di cui al il regolamento (CE) n. 74/2009, ha recato risorse specifiche per l'Azione 1.

Considerata l'origine delle risorse disponibili per il presente bando, meglio dettagliata al paragrafo "Disponibilità finanziarie", l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento si riferisce quindi alla sola Azione 1) prevista dalla misura.

L'obiettivo principale della misura pertanto, nella modalità di attuazione di cui al presente bando, è quello di supportare la realizzazione di interventi selvicolturali a finalità ambientale e paesaggistica, che non producono un reddito diretto ma che sono funzionali a valorizzare ecologicamente e socialmente, in un'ottica di utilità pubblica, i boschi della zona interessata.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria, prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e **fino al 31** ottobre 2012.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto, stabilito nel 31 ottobre 2012, potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La misura si applica nel territorio della Regione Liguria, alle superfici definite "bosco" ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della l.r. n. 4/1999), siano esse di proprietà pubblica o privata, singola o associata.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la misura 2.2.7 e, segnatamente alle risorse specificamente assegnate per il perseguimento delle cosiddette "Nuove sfide". In tal senso ammontano a 1.621.861 Euro. Eventuali risorse aggiuntive, derivanti dalla rimodulazione del piano finanziario del PSR a favore della misura 2.2.7, potranno incrementare le risorse del presente atto.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura gli Enti pubblici o i soggetti privati che attuano gli investimenti.

Azioni di intervento

L'aiuto sarà accordato per investimenti relativi ad interventi volti al riequilibrio strutturale e specifico dei boschi nonché per la valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle formazioni forestali. Tali interventi sono riconducibili ad alcune tipologie che, in buona sostanza, possono essere riassunte nella seguente descrizione di massima:

- a) <u>diradamento massale o selettivo</u>: si intende la riduzione della biomassa legnosa a carico di piante presenti sia nel piano dominante che in quello dominato, al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire avversità climatiche e biotiche, educare le piante di avvenire, migliorare la qualità del soprassuolo, scegliere gli alberi candidati e gli indifferenti con eliminazione dei concorrenti. Selezione degli esemplari che devono cadere al taglio al netto degli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva. Si considerano altresì sramatura depezzatura del materiale е abbattuto, concentramento, accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso (prelievo dal 20 al 50% dei soggetti);
- b) taglio di preparazione all'avviamento a fustaia o taglio di conversione a fustaia: l'intervento riguarda la scelta con segnatura dei candidati che devono cadere al taglio fra i polloni e le matricine migliori, l'abbattimento degli individui e dei polloni secchi, malati, malformati, deperienti e in sovrannumero e delle matricine eccessivamente ramose od invecchiate. L'intervento deve garantire eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva. Si considerano altresì comprese sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento, accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso (prelievo dal 20 al 50% dei soggetti);
- c) bonifica in boschi danneggiati da gravi attacchi di insetti o altri patogeni o da avversità atmosferiche: si intende il taglio delle piante offese ed irrecuperabili, ed ogni intervento ritenuto necessario ad evitare il propagarsi dell'attacco parassitario al resto del popolamento, riceppatura. Il taglio deve prevedere gli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva, compresa sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso;
- d) <u>interventi colturali straordinari</u>: sono finalizzati al miglioramento di quei soprassuoli che per difficile inquadramento strutturale non abbiano univoco modello di trattamento e di governo, boschi irregolari quali cedui stramaturi e coniferati, cedui sotto fustaia, o quei soprassuoli in cui non è indicabile un unico intervento per estrema mosaicatura delle situazioni (presenza sia di fustaia da sottoporre a diradamento, sia di ceduo da

convertire, sia di piante danneggiate da sgomberare, o di chiarie da rinfoltire), ovvero soprassuoli che necessitino di un intervento di normalizzazione strutturale e planimetrica. Sono comprese segnatura dei candidati che devono cadere al taglio, sramatura e depezzatura del materiale abbattuto, allestimento, concentramento accatastamento del materiale di risulta ovvero carico e trasporto di una parte del materiale legnoso. Anche in questo caso l'intervento deve essere fatto al netto degli eventuali rilasci di piante morte dovuti ai sensi delle vigenti norme e delle isole di biodiversità, rilascio integrale delle latifoglie da seme sane, dei polloni di maggiori dimensioni, di avvenire e meglio conformati, rispetto integrale della rinnovazione di latifoglie arboree e della componente arbustiva.

Oltre alle predetta azione di intervento sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi:

- 1) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale;
- 2) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici, sociali e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della I.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale, qualora presenti.

Investimenti ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372/2008 e ss.mm.ii..

Si chiarisce che gli interventi selvicolturali previsti dalla misura possono essere realizzati ricorrendo al lavoro volontario non retribuito oppure tramite lavoro retribuito, fornito da imprese e/o personale dipendente del beneficiario. Nel caso si tratti di lavoro retribuito, la spesa ammissibile corrisponde alla cifra minore tra le sequenti due:

- il costo standard (6.500 €/ha);
- il costo effettivamente sostenuto.

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità.

Sono considerati ammissibili gli investimenti che non producono un reddito diretto ma che sono funzionali a valorizzare ecologicamente e socialmente, in termini di pubblica utilità, i boschi della zona interessata e che siano conformi alle norme applicabili agli investimenti medesimi.

L'aiuto si riferisce ai lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso, ivi compresa l'eventuale realizzazione di vie temporanee per l'esbosco;

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- 1) spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;
- 2) spese per consulenze tecniche connesse:
 - alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE; i piani in questione devono essere predisposti secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 1082 del 9/9/2011 relativa alle disposizioni regionali per la pianificazione forestale di terzo livello;
 - all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, e della relativa catena di custodia secondo gli standard del *Forest Stewardship Council* (FSC) e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC).

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento dell'aiuto; qualora si verifichi una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Gli interventi devono essere conformi alle norme applicabili e alla programmazione forestale regionale.

L'aiuto per la pianificazione forestale e l'ottenimento della certificazione è concedibile per superfici pari almeno a 50 ettari accorpati. Non sono ammissibili le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

La superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Sono inoltre esclusi dal finanziamento:

- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali;
- investimenti strutturali relativi ad un'area che sia già stata oggetto di analoghe tipologie di intervento nei precedenti 5 anni;
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro;

Intensità dell'aiuto

Il sostegno pubblico copre il 90% della spesa ammissibile, concesso in regime "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006, fatto salvo il parere favorevole della Commissione Europea in merito alla procedura di notifica del regime di aiuti specifico, avviato dal MIPAAF. In caso di eventuale positiva definizione della procedura in questione ed alla conseguente modifica del PSR, il presente aiuto potrà essere concesso senza limitazioni, ferma restando la percentuale indicata.

Trattandosi di interventi selvicolturali è definito un costo standard di 6.500 €/ha. L'aiuto, quindi, va calcolato a partire dalla spesa così definita, pari a 6.500,00 €/ha. Applicando la percentuale prevista l'importo massimo erogabile come aiuto è pari a 5.850,00 €/ha. A tale importo possono essere aggiunte le spese generali e tecniche, ammissibili quali investimenti immateriali indicate al paragrafo "Investimenti ammissibili".

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni, trattandosi di beni immobili, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è inoltre soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

| CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008) | Punti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Investimenti realizzati in aree protette o in zone "Natura 2000" | 1 |
| Investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento | 1 |
| Investimenti realizzati nelle zone rurali C e D | 1 |
| TOTALE | 3 |

In questo modo, una domanda può raggiungere tre livelli di punteggio.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima (3 punti), la seconda alle domande con priorità media (2 punti) e la terza alle domande con priorità bassa (1 punto). Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;

- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, a completamento delle procedure di cui sopra, risultino eventualmente ancora non assegnate;
- 4) con successivo atto si provvederà a stabilire i criteri per l'assegnazione dei fondi derivanti da eventuali economie, revoche o riduzioni.

Presentazione delle domande

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Tipologia di domande.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione delle domande. Le domande non rilasciate sono ricevibili, ma non possono essere avviate all'istruttoria sino alla definizione del rilascio informatico.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. UE n. 65/2011), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del finanziamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di anticipo (se consentito dal PSR), di uno stato avanzamento lavori (SAL) relativo ad un lotto funzionale o al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e con copertura finanziaria.

Le domande, sottoscritte dal richiedente e comprensive della documentazione richiesta, devono essere presentata alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso una delle quattro sedi provinciali:

- Imperia Viale Matteotti 50;
- Savona Corso Italia 1;
- Genova -Via Brigate Partigiane 2;
- La Spezia Via XXIV Maggio 3;

Nel caso di invio a mezzo posta raccomandata fa fede la data di accettazione dell'ufficio postale.

Domanda di aiuto per la misura 2.2.7

La domanda di aiuto per la misura 2.2.7 deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti programmati. Eventuali investimenti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto non saranno ammissibili a finanziamento.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di aiuto e recare in allegato:

- descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un organismo associativo:
 - a) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
 - b) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.
- documentazione attestante la disponibilità dei terreni;
- individuazione degli interventi da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici o per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- relazione tecnica che evidenzi i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Per gli interventi selvicolturali deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- 2) per la determinazione del costo degli interventi selvicolturali, attuati secondo il sistema del "costo standard", non è prescritta la redazione di un computo metrico preventivo dettagliato per voci di spesa. I diversi interventi realizzabili sono quelli preventivamente indicati nel presente atto alla voce "Azioni di intervento" e il progetto deve curarne la contestualizzazione all'area di interesse della domanda.
- 3) cartografia (planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare);
- 4) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi miglioramento forestale. Il periodo di riferimento è quello di dieci anni decorrenti dalla data di accertamento dello stato finale, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, predisposti secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 1082 del 9/9/2011 relativa all'approvazione delle "Disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello".

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

Domanda di Pagamento per la misura 2.2.7

Le domande di pagamento devono essere presentate inderogabilmente entro la scadenza prevista dall'atto di concessione. La presentazione delle domande di pagamento oltre tale termine fa venire meno qualunque forma di garanzia del finanziamento e libera la Regione Liguria da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31 marzo 2015.

I beneficiari della misura 2.2.7 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 50% del contributo pubblico concesso.

Alle <u>domande di pagamento</u> devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile:
- 2) nel caso di interventi: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del costo standard; in particolare deve essere chiaramente descritto, definito e individuato, con la documentazione di cui al punto 1), l'intervento realizzato, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente atto;
- 3) fatture relative alle spese sostenute oppure documenti contabili aventi forza probante equivalente, esclusi i seguenti casi:
 - a) interventi selvicolturali, dal momento che l'aiuto è quantificato secondo il metodo del costo standard;
 - b) opere e interventi realizzati dai beneficiari con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 4) prova del pagamento effettuato;
- 5) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento ovvero, in alternativa, fideiussione a favore della Regione Liguria;
- 6) nel caso di richiesta di pagamento a titolo di anticipazione deve essere allegata esclusivamente una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore di AGEA, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto e con scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori. La compilazione della fidejussione deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso le procedure disponibili sul portale SIAN.

Norma residuale

Richiami normativi specifici alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 372/2008 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 1038/2010 Individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, per le misure relative a investimenti;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.